

COMMISSIONE III

DIRITTO - PROCEDURA E ORDINAMENTO GIUDIZIARIO
AFFARI DI GIUSTIZIA

LXXIII.

SEDUTA DI VENERDÌ 12 GENNAIO 1951

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE FUMAGALLI

INDICE

	PAG.
Disegno di legge (Seguito della discussione):	
Disposizioni in materia di ammortamento di titoli rappresentativi di depositi bancari. (1653)	591
PRESIDENTE	591, 593, 594, 595, 596
CHIARAMELLO, <i>Sottosegretario di Stato per il tesoro</i>	591, 593, 595
LECCISO	591, 592
ROCCHETTI, <i>Relatore</i>	591, 592, 593, 594, 595, 596
GULLO	592
ARATA	592
CAPALOZZA	592, 593, 594
CARCATERRA	592, 595
AMATUCCI	592, 593, 594, 595
LEONE	593, 595
FERRANDI	593
CONCETTI	595, 596

La seduta comincia alle 10.

FERRANDI, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(È approvato).

Seguito della discussione del disegno di legge: Disposizioni in materia di ammortamento di titoli rappresentativi di depositi bancari. (1653).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: Disposizioni in materia di ammortamento di titoli rappresentativi di depositi bancari.

Nella precedente seduta abbiamo approvato i primi sei articoli di questo disegno di legge. Ci fermammo all'esame di un emendamento dell'onorevole Lecciso che proponeva di sostituire nell'articolo 7, primo comma, alla parola « proprietà » la parola « possesso ».

CHIARAMELLO, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. A titolo personale, io insisto perché nel testo rimanga « proprietà » anziché « possesso ». Ciò perché l'esperienza fatta nella mia vita professionale mi ha dimostrato che, lasciando l'esercizio di questa procedura solo al possessore, può accadere che sia truffato il proprietario.

LECCISO. Io sono costretto ad insistere sul mio emendamento, perché secondo me qui si deve discutere sostanzialmente soltanto del possesso e non della proprietà. È il detentore del titolo smarrito che chiede il duplicato, indipendentemente da ogni altra indagine. Deve essere sostituita la parola « possesso » all'altra « proprietà » per una ragione di coerenza con tutti gli altri articoli del disegno di legge che parlano sempre di « possesso »: ed anche per coerenza con le disposizioni del Codice civile che ripetono sempre le parole « possesso » e « possessore ». Qui, infatti, si deve fare un'indagine sul possesso e non sulla proprietà, salvo discutere in altra sede i diritti del proprietario.

ROCCHETTI, *Relatore*. Nell'altra seduta sospendemmo la discussione su questo emendamento per renderci conto della ragione per la quale in questo caso si era parlato di proprietà e non di possesso. Ora credo di poterne

TERZA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 12 GENNAIO 1951

dare la spiegazione, che è molto semplice: in questo caso il ricorrente è privo del possesso perché ha perduto il libretto: quindi, per ragione letterale, è preferibile parlare di proprietà. Se parlassimo di un possesso del ricorrente che ha smarrito il libretto, commetteremmo una specie di antinomia per lo meno letterale, in quanto lo smarritore può conservare il possesso *animo*, ma non il possesso *corpore*. Però, rivedendo in questo momento l'articolo 2007 del codice civile il quale dice: « Il possessore del titolo al portatore che ne provi la distruzione ha diritto di chiedere all'emittente il rilascio di un duplicato... » penso che, tenendo presente questo precedente, si possa anche accogliere l'emendamento Lecciso, con la precisazione, che per possessore si intende colui che aveva l'antico possesso e che conserva l'*animus possidendi*.

GULLO. Si potrebbe dire: « legittimo possesso ».

ARATA. Io pongo questa domanda: nel caso che una persona sia entrata in possesso di questo titolo in modo illegittimo, lo smarrisca e poi instauri la procedura di ammortamento, la legge tutela la sua istanza?

ROCCHETTI, *Relatore*. Non accetto la parola « legittimo » perché non posso pensare che si debba dare la prova del legittimo possesso. Bisogna dare soltanto la prova del possesso, e raccontare come si è svolto lo smarrimento o la distruzione. Questo vuole la legge.

CAPALOZZA. Più penso a questo problema e più mi convinco che l'emendamento dell'onorevole Lecciso merita accoglimento. Consideriamo, ad esempio, il caso in cui uno abbia il possesso del titolo per usufrutto, non sia cioè il proprietario del titolo, ma abbia in mano il titolo con la possibilità e i diritti di riscuotere i frutti: nel caso particolare, gli interessi. In che condizione metteremmo costui se nella legge parlassimo di proprietà?

C'è poi un'altra considerazione da fare, di carattere pratico. Nell'ipotesi in cui taluno non sia proprietario e neppure legittimo possessore — io non sono d'accordo col suggerimento dell'onorevole Gullo di aggiungere la parola « legittimo » — ma sia illegittimo possessore del titolo, credo che il proprietario ignoto che abbia smarrito il titolo, o al quale sia stato rubato, abbia tutto l'interesse che il detentore effettui quei tali atti di pubblicità diretti all'accertamento dello smarrimento, o della distruzione, perché ciò può dare la possibilità al vero proprietario di venire a conoscenza. Penso quindi che l'emenda-

mento dell'onorevole Lecciso debba essere accolto.

CARCATERRA. Sono d'accordo che dicendo: « legittimo possesso », si viene a fare obbligo al possessore di dimostrare anche la legittimità del possesso; e questo non mi pare opportuno. Se invertissimo l'onere della prova, credo che verremmo a superare questa difficoltà. Potremmo per esempio dire: « corredato da tutte quelle prove le quali valgano a dimostrare il precedente possesso che non risulti viziato. ». Invertiremmo così l'onere della prova e daremmo la possibilità di legittimare il possesso.

AMATUCCI. Le osservazioni che sono state fatte dall'onorevole Lecciso, dall'onorevole Capalozza e dall'onorevole Carcaterra, hanno il loro valore, ma non vedo la ragione per la quale, nella formulazione dell'articolo 7, dovremmo usare una dizione differente da quella che la Commissione ha già approvato discutendo l'articolo 6. Infatti nell'articolo 6 è detto che, in caso di smarrimento, il possessore deve farne denuncia all'istituto con tutte quelle notizie le quali possano contribuire ad identificare il libretto e a legittimare il diritto del denunciante. Ora, mentre diamo la possibilità all'istituto di credito di esaminare la legittimità del diritto del denunciante, vorremmo escludere tale esame da parte della autorità giudiziaria. Mi sembra che la soluzione di questa questione tanto dibattuta potrebbe aversi sostituendo la parola « proprietà » con le stesse parole dell'articolo 6, e cioè: « la legittimità del diritto del ricorrente sul libretto smarrito o distrutto ». Presento in tale senso un emendamento.

LECCISO. Non si tratta dello stesso concetto. Poiché l'articolo 6, che aveva nella sua prima parte indicata la persona del denunciante come possessore, era logico che infine dovesse richiedere la legittimità del diritto che non poteva essere che quello del possesso. All'articolo 7, invece, parliamo del denunciante, e allora dobbiamo riprodurre il concetto del possesso.

CARCATERRA. Credo che si debba distinguere l'articolo 6 dall'articolo 7. Nell'articolo 6 si stabiliscono le condizioni per la legittimazione ad agire, mentre nell'articolo 7 si parla del diritto sostanziale. Non si può perciò riprodurre nell'articolo 7 la formulazione dell'articolo 6.

Ritorno perciò sulla mia tesi, che non mi sembra sia stata avversata con argomenti validi. Invertendo l'onere della prova, nel senso di mettere la parola « possesso », e aggiungendo: « purché dalla procedura non

TERZA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 12 GENNAIO 1951

risulti che questo possesso è illegittimo», possiamo salvare tutte e due le esigenze.

LEONE. Mi accorgo che questa è una questione di grandissima importanza, nella quale giocano concetti delicatissimi di diritto privato: possesso, proprietà, diritto reale, prove, ecc. Propongo di aggiornare la questione ed invitare i presentatori degli emendamenti a formare insieme con il relatore un comitato per concordare un nuovo testo che potremo esaminare.

FERRANDI. La Commissione ha già approvato l'articolo 6 come legato intimamente all'articolo 7. Se il comitato proposto dall'onorevole Leone deve prendere in esame questa legge, per presentare un testo che soddisfi tutte le esigenze legittime che sono emerse durante il dibattito, mi pare che dovremmo incaricare il comitato stesso di riprendere in esame anche l'articolo 6. Nell'articolo 6 si attribuisce al possessore il diritto di denuncia. Se l'articolo 7 tratta della richiesta da rivolgere al magistrato come conseguenza della procedura iniziata in base all'articolo 6, non si può dare questa possibilità ad alcuno all'infuori del possessore. Si può concepire che colui che ha smarrito il titolo non possa svolgere l'attività dell'articolo 7 se non dimostri qualche cosa di più del possesso? In sostanza si vorrebbe non solo vincolare il denunciante alla dimostrazione di un titolo diverso, ulteriore o migliore, che non sia il semplice possesso, ma si vorrebbe anche attribuire la facoltà di promuovere l'istanza di cui all'articolo 7 a chi avesse un diritto di diversa natura. Ora, non pare alla Commissione che, se la legge deve essere riesaminata, se ne dovrebbe allargare l'orizzonte? Vi può essere il caso dello smarrimento che avvenga quando il titolo è in possesso di taluno per motivi di custodia. Costui può svolgere la procedura; ma se egli rimane inerte, non può sostituirsi a lui chiunque abbia un diritto e un interesse?

Io dico che, dal momento che si interrompe l'esame intorno a questa legge, anche se l'articolo 6 è infoccabile, il comitato può prendere in considerazione l'esigenza di tutelare il diritto di colui che non sia il possessore materiale, ma possessore in senso lato, giuridico, per addivenire, con un articolo aggiuntivo, ad assicurare l'interpretazione più corretta e più sicura anche dell'articolo 6.

AMATUCCI. Il regio decreto 21 dicembre 1931 contenente disposizioni sull'assegno bancario e sull'assegno circolare, nel disciplinare la procedura di ammortamento, dice: « Il

presidente del tribunale o il pretore, premessi gli opportuni accertamenti sulla verità dei fatti e sul diritto del portatore... ». Allora, senza fare questioni se si tratti del diritto di proprietà o solamente del possesso, noi potremmo dire: «...le quali valgano a dimostrare il diritto del ricorrente sul libretto smarrito, distrutto o disperso ». Mi pare che, usando soltanto l'espressione « il diritto », potremmo risolvere tutto.

PRESIDENTE. Desidero sentire il parere del relatore sulla nomina del comitato.

ROCCHETTI, *Relatore*. Ogni volta che noi italiani ci addentriamo nel tecnicismo giuridico, cadiamo non solo nella prolissità, ma anche in una netta forma di bizantinismo, perché certe precisazioni di concetti non servono a nulla.

Ora, dato che nell'articolo 2016 del codice civile si legge la frase: « Il possessore può farne denuncia al debitore e chiedere l'ammortamento del titolo con ricorso al presidente del Tribunale... » e si parla di « possessore » per identificare la posizione giuridica, non si capisce perché non si debba qui usare la stessa espressione e si voglia parlare di « legittimo possesso ».

PRESIDENTE. Ma io avevo chiesto a lei, in quanto relatore, il parere sulla nomina del comitato.

ROCCHETTI, *Relatore*. Io penso che non ci sia bisogno del comitato perché potremmo già passare alla votazione con animo tranquillo.

CHIARAMELLO, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Io mi rimetto alla Commissione.

PRESIDENTE. Metto ai voti la proposta dell'onorevole Leone per la nomina di un comitato per la formulazione di un nuovo testo dell'articolo 7.

(Non è approvata).

Passiamo allora alla votazione degli emendamenti all'articolo 7.

Vi è anzitutto un emendamento dell'onorevole Lecciso, accettato dal relatore, nel senso di sostituire la parola « possesso » alla parola « proprietà ».

Vi è poi l'emendamento dell'onorevole Amatucci.

AMATUCCI. Il mio emendamento è subordinato a quello dell'onorevole Lecciso. Se la Commissione accetta l'emendamento Lecciso, io ritiro il mio.

PRESIDENTE. Voteremo prima, quindi, l'emendamento Lecciso.

CAPALAZZA. Dal punto di vista lessicale mi pare che ci sia una contraddizione.

TERZA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 12 GENNAIO 1951

Bisognerebbe per lo meno dirlo: « il precedente possesso ».

ROCCHETTI, *Relatore*. Mi rendo conto dell'osservazione dell'onorevole Capalozza perché l'articolo 2016 al quale ci riferiamo non parla di « possesso », ma di « possessore » che è qualche cosa di diverso: il « possesso » è uno *status*, mentre il « possessore » è un fatto. Tanto è vero che io avevo pensato di aggiungere « anteriore ». Tuttavia sarei contrario a questa aggiunta, in quanto può creare dei dubbi. « Possesso precedente » è quello che si aveva nel momento dello smarrimento, oppure si riferisce a uno *status* anteriore? La legge deve essere una espressione semplice, deve prescindere da espressioni tecniche che possano richiedere una interpretazione. Siccome non c'è dubbio che il possesso è dell'ultima persona che ha perduto il libretto, io lascerei « possesso » senza aggiungere « anteriore ».

CAPALOZZA. Non insisto nella mia osservazione.

PRESIDENTE. Pongo allora in votazione l'emendamento Lecciso.

(È approvato).

Pongo in votazione l'intero articolo 7 nel testo seguente:

« Il denunciante deve inoltre, entro quindici giorni dalla presentazione della denuncia, presentare al presidente del tribunale od al pretore, nella cui giurisdizione si trova lo stabilimento dell'Istituto emittente presso il quale il libretto è pagabile, in ragione della rispettiva competenza per valore, un ricorso circostanziato e corredato da tutte quelle prove, le quali valgano a dimostrare il possesso nel ricorrente del libretto che si asserisce smarrito, distrutto o sottratto. »

« Copia in carta libera del ricorso deve essere trasmessa a cura del ricorrente all'Istituto emittente presso lo stabilimento dove il libretto è pagabile mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno e l'Istituto, entro cinque giorni dal ricevimento della lettera, deve comunicare in via riservata al presidente del tribunale od al pretore copia semplice dell'intero conto relativo al libretto al quale si ritiene possa riferirsi il ricorso ».

(È approvato).

Do lettura dell'articolo 8:

« Decorsi venticinque giorni da quello in cui è stata fatta la denuncia senza che all'Istituto emittente sia giunta la lettera raccomandata di cui all'articolo precedente, l'annotamento di fermo si ha per non avvenuto; l'Istituto

però non può dar corso a qualsiasi operazione che venisse richiesta sul libretto, se prima non abbia avuto assicurazione dalla cancelleria del tribunale o della pretura della mancata presentazione del ricorso ».

Nessuno chiedendo di parlare, lo pongo in votazione.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo 9:

« Il presidente del tribunale od il pretore, premessi gli opportuni accertamenti sulla verità dei fatti e sul diritto del ricorrente, ove anche in base alla copia del conto di cui all'articolo 7 ed alle ulteriori riservate informazioni che secondo i casi può chiedere all'Istituto emittente, non trovi sufficienti le notizie e le prove offerte con il ricorso, ha facoltà di chiamare il ricorrente per ottenere i chiarimenti del caso e raccogliere le prove che facessero difetto, nonché di fargli confermare con giuramento la verità delle circostanze esposte nel ricorso. »

« Il presidente del tribunale od il pretore, ove trovi attendibili i fatti esposti e convincenti le prove dedotte, emette nel più breve tempo possibile un decreto con il quale, menzionando i dati ed i requisiti del libretto, ne pronuncia la inefficacia ed autorizza l'Istituto emittente a rilasciare il duplicato dopo trascorso un termine non inferiore a novanta giorni e non superiore a centottanta giorni dalla data di pubblicazione del decreto o di un estratto di esso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, purché non venga fatta nel frattempo opposizione dal detentore. »

« Il presidente del tribunale od il pretore può, con riguardo all'importo del libretto ed in rapporto ad altre circostanze disporre la pubblicazione del decreto nella stampa quotidiana del luogo dove il libretto è pagabile, oltre che nella *Gazzetta Ufficiale* ».

AMATUCCI. Faccio osservare che, per quanto l'articolo 9 abbia già ridotto sensibilmente i termini rispetto alla disposizione di legge precedente, fissando il termine non inferiore a 90 giorni e non superiore a 180 giorni dalla data di pubblicazione del decreto nella *Gazzetta Ufficiale*, questi termini pure così abbreviati sono ancora troppo lunghi. Un precedente l'abbiamo nella legge del dicembre 1931, contenente le nuove norme sulla cambiale e sul vaglia bancario. Esso usa delle parole identiche a quelle dell'articolo 9 e fissa il termine in 30 giorni: quello massimo in 90 giorni. Io, quindi, presento un emendamento

TERZA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 12 GENNAIO 1951

al penultimo comma dell'articolo 9 per sostituire le parole « ... non inferiore a 30 né superiore a 90 giorni » alle parole « non inferiore a 90 giorni e non superiore a 180 ».

ROCCHETTI, *Relatore*. Faccio osservare che nell'articolo 3 abbiamo usato già un termine abbastanza lato per i titoli nominativi: 90 giorni. Ora, se per i titoli nominativi abbiamo fissato un termine di 90 giorni, non vedo come si possa abbreviare questo termine per i titoli al portatore.

Una seconda osservazione: non mi pare che calzi il rilievo dell'onorevole Amatucci, secondo il quale nella materia di ammortamento di titoli cambiari vi sarebbe un termine minore. I titoli cambiari sono titoli all'ordine che hanno un giro assai limitato: questi, invece, sono titoli al portatore che, sia pure a circolazione ristretta, investono una determinata piazza.

CHIARAMELLO, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Io sono d'avviso di lasciare inalterata la formulazione dell'articolo 9.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento proposto dall'onorevole Amatucci nel senso di sostituire alle parole « non inferiore a 90 giorni e non superiore a 180 giorni » le parole: « non inferiore a 30 e non superiore a 90 giorni ».

(*Non è approvato*).

CARCATERRA. Propongo un emendamento di natura grammaticale: sostituire alla parola « facessero » la parola « facciano ».

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento dell'onorevole Carcaterra.

(*È approvato*).

PRESIDENTE. È stato presentato un emendamento dagli onorevoli Carcaterra, Lecciso e Liguori, nel senso di sostituire, nell'ultimo comma dell'articolo 9, alle parole « nella stampa quotidiana », le altre: « sui quotidiani e periodici ».

LEONE. Sono d'accordo. In certi luoghi il piccolo giornale periodico locale è più diffuso del giornale quotidiano. Può darsi che in una città non esista il quotidiano locale e vi arrivi il quotidiano romano con la pagina locale, che non è letta; mentre il periodico più banale del posto può essere letto.

ROCCHETTI, *Relatore*. Non ho difficoltà in proposito; ma non trovo opportuna la frase « del luogo dove il libretto è pagabile ». Il luogo è un concetto geografico e può essere un comune dove non ci sono né quotidiani né periodici. Quindi direi: « che hanno maggiore diffusione nel luogo dove il libretto è pagabile ».

CHIARAMELLO, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Mi rimetto alla Commissione.

PRESIDENTE. Pongo ai voti l'emendamento proposto dagli onorevoli Liguori, Lecciso e Carcaterra, nel senso di sostituire alle parole « nella stampa quotidiana » le altre: « sui quotidiani o periodici ».

(*È approvato*).

ROCCHETTI, *Relatore*. Proponerei di sostituire le parole « del luogo » con le altre: « che hanno maggiore diffusione nel luogo »...

AMATUCCI. È una cosa che stabilisce il magistrato.

PRESIDENTE. Dire « che hanno maggior diffusione » è come voler stabilire che il giudice deve fare una indagine per stabilire quale sia la tiratura maggiore dei giornali diffusi sul posto. Caso mai dovremmo mettere « che abbiano forte diffusione nel luogo ».

CONCETTI. Se teniamo presente la natura del titolo all'ordine, vediamo che non sempre dove avviene la denuncia è avvenuto lo smarrimento. È quindi necessario adottare un mezzo di stampa che abbia maggiore diffusione nel campo nazionale. Quindi sarei d'avviso di mettere: « nella stampa nazionale ».

ROCCHETTI, *Relatore*. Non insisto sulla mia proposta.

PRESIDENTE. In proposito è stato già votato un emendamento che esclude quello suo, onorevole Concetti.

Poiché l'onorevole Rocchetti non insiste, pongo in votazione l'articolo 9 così modificato:

« Il presidente del tribunale od il pretore, premessi gli opportuni accertamenti sulla verità dei fatti e sul diritto del ricorrente, ove anche in base alla copia del conto di cui all'articolo 7 ed alle ulteriori riservate informazioni che secondo i casi può chiedere all'Istituto emittente, non trovi sufficienti le notizie e le prove offerte con il ricorso, ha facoltà di chiamare il ricorrente per ottenere i chiarimenti del caso e raccogliere le prove che facciano difetto, nonché di fargli confermare con giuramento la verità delle circostanze esposte nel ricorso.

« Il presidente del tribunale od il pretore ove trovi attendibili i fatti esposti e convincenti le prove dedotte, emette nel più breve tempo possibile un decreto con il quale, menzionando i dati ed i requisiti del libretto, ne pronuncia la inefficacia ed autorizza l'Istituto emittente a rilasciare il duplicato dopo trascorso un termine non inferiore a novanta giorni e non superiore a contottanta giorni

TERZA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 12 GENNAIO 1951

dalla data di pubblicazione del decreto o di un estratto di esso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, purché non venga fatta nel frattempo opposizione dal detentore.

« Il presidente del tribunale od il pretore può, con riguardo all'importo del libretto ed in rapporto ad altre circostanze, disporre la pubblicazione del decreto sui quotidiani o periodici del luogo dove il libretto è pagabile, oltre che nella *Gazzetta Ufficiale* ».

(È approvato).

Passiamo all'articolo 10:

« Il ricorrente deve notificare il decreto che dichiara la inefficacia del libretto all'Istituto emittente presso lo stabilimento dove il libretto è pagabile; il decreto stesso od un estratto deve essere affisso, a cura dell'Istituto emittente, nei locali aperti al pubblico dello stabilimento predetto fino alla scadenza del termine stabilito ai sensi e per gli effetti dell'articolo precedente ».

ROCCHETTI, *Relatore*. Alla fine dell'articolo è detto: « fino alla scadenza del termine stabilito... ». Questo termine allora potrebbe ridursi anche ad un solo giorno; perché non si sa quando il decreto deve essere affisso dall'Istituto emittente. Io, quindi, chiarirei che l'affissione deve avvenire nello stesso giorno della notifica del decreto, oppure che può avvenire anche dopo, purché il decreto resti affisso per novanta giorni.

PRESIDENTE. Se dicessimo: « deve essere contemporaneamente affisso... »?

ROCCHETTI, *Relatore*. Non sarebbe chiaro a che cosa si riferisce la contemporaneità.

CONCETTI. L'articolo 9 stabilisce il sistema di pubblicità, e l'articolo 10 aggiunge che il decreto venga anche affisso negli albi della banca. Mi pare logico che, entro quei termini di 90 e 180 giorni stabiliti dall'articolo 9, si dovrebbe imporre, a chi ha ottenuto l'autorizzazione, di fare notifica alla banca del decreto che ha ottenuto; il resto sarà consequenziale.

ROCCHETTI, *Relatore*. Per noi è essenziale che il periodo di affissione non sia frutto di interpretazione, ma che sia chiaramente indicato in un termine certo. La formula potrebbe essere questa: « Il ricorrente deve notificare il decreto (e lo può notificare quando gli pare); il decreto deve restare affisso durante novanta giorni nei locali aperti al pubblico dell'Istituto emittente... ».

PRESIDENTE. È una questione, questa, che merita attenzione. Dato che alle 11 sono convocati molti gruppi, rinvio alla prossima seduta il seguito della discussione.

La seduta termina alle 11.